



Comune di Palma di Montechiaro
Comando Polizia Municipale

Determinazione del Sindaco

N° 35 del Registro

Data 27/06/2011

OGGETTO: Costituzione in giudizio a seguito di ricorso avanti al Giudice di Pace di Palma di Montechiaro proposto dalla Sig. MANAZZA Maria Carmela Tiziana, nata a Gela (CL) il 12/12/1974, qui residente in via delle Pomelie n. 1, dove ha eletto domicilio

ANNO 2011

L'anno duemilaundici, il giorno ventisette del mese di giugno Alle ore ///, in Palma di Montechiaro, presso la sede comunale

Il Sindaco

In virtù delle competenze derivategli, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della L.r. 26 agosto 1992, n.7 come modificato ed integrato dall'art.41 della L.r. 1.9.1993, n. 26 per tutte le materie non espressamente attribuite agli organi del Comune;

Vista la legge 08.06.1990 n.142 come recepita con L.R. 11.12.1991, n.48;

Vista la L.r. del 23.12.2000, n.30.

“Il Responsabile del Settore Polizia Municipale”

Premesso che, con nota numero R.G. n. 72/2011, assunta al protocollo generale di questo Ente in data 31/05/2011 al n°13469, l'Ufficio del Giudice di Pace di Palma di Montechiaro trasmetteva il decreto di fissazione udienza per il giorno 04/07/2011, relativo al ricorso ex art. 23 legge n° 689/81, depositato in data 03/05/2011 da parte della Sig.ra MANAZZA Maria Carmela Tiziana, sopra generalizzata, per l'annullamento del verbale di accertamento di infrazione al CDS, bollettario n. 39 bolletta n. 770 del 27/04/2011, per violazione dell'art. 158 cc. 1 e 5 del vigente CDS, (sosta all'intersezione a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata), accertata da operatori appartenenti a questo Comando di Polizia Municipale, in via Roma/Via Marconi, sostenendo che:

1. Violazione di quanto disposto dall'art.383 del regolamento di esecuzione del vigente CDS per mancanza dei dati anagrafici del conducente e/o proprietario, mancata specificazione della località dove è stata accertata l'infrazione;
2. Incompetenza degli ausiliari del traffico a contestare la violazione prevista dall'articolo 158 CDS e a provvedere alla rimozione del veicolo;
3. Incompetenza dei Carabinieri a sottoscrivere il verbale.

Esaminato l'atto introduttivo del giudizio;

Acquisita la necessaria documentazione alla presente allegata;

RITENUTO

opportuno costituirsi nel predetto giudizio per richiedere al Giudice di Pace il rigetto delle domande dell'attore, perché infondate in fatto e in diritto, atteso che l'opponente sig. MANAZZA Maria Carmela Tiziana contesta il verbale di accertamento di infrazione al CDS bollettario n. 39 bolletta n. 770 del 27/04/2011, per violazione dell'art. 158 cc. 1 e 5 del vigente CDS, (sosta all'intersezione a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata), accertata da Operatori appartenenti a questo Comando di Polizia Municipale, in via Roma/Via Marconi;

Per quanto sopra motivato, tenuto conto che, nel particolare, le motivazioni che giustificano il verbale contestato sono dettagliatamente elencate nella Comparsa di risposta di cui in allegato “A”.

PROPONE

Costituirsi in giudizio, nel procedimento promosso dalla Sig.ra MANAZZA Maria Carmela Tiziana, per l'annullamento del verbale di accertamento di infrazione al bollettario n. 39 bolletta n. 770 del 27/04/2011, per violazione dell'art. 158 cc. 1 e 5 del vigente CDS, (sosta all'intersezione a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata), accertata da Operatori appartenenti a questo Comando di Polizia Municipale, in via Roma/Via Marconi.

Dare atto di avvalersi dell'assistenza in giudizio del Comandante della Polizia Municipale o di suo sostituto, al fine di contenere le spese legali, trattandosi di giudizio avanti il Giudice di Pace, rientrante nei limiti previsti dall'art. 82 del vigente c.p.c..

Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per l'Ente.

Approvare la comparsa di risposta, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A"

Il Comandante della Polizia Municipale
F.to Dr. Salvatore Domanti

IL SINDACO

Vista la proposta che precede

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del Settore P.M,

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

DETERMINA

Costituirsì in giudizio, così come previsto dall'art. 82 del c.p.c., nel procedimento promosso dalla Sig.ra MANAZZA Maria Carmela Tiziana, avanti il Giudice di Pace di Palma di Montechiaro avverso il verbale di accertamento di infrazione al CDS bollettario n. 39 bolletta n. 770 del 27/04/2011, per violazione dell'art. 158 cc. 1 e 5 del vigente CDS, (sosta all'intersezione a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata), accertata da Operatori appartenenti a questo Comando di Polizia Municipale, in via Roma/Via Marconi, (udienza di prima comparizione il 04/07/2011).

Delegare, ai sensi dell'art. 82 del C.P.C., il Comandante della Polizia Municipale o il suo sostituto, per difendere gli interessi dell'Amministrazione Comunale.

Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per l'Ente.

Approvare l'allegata comparsa di risposta, parte integrante del presente atto.

Il Sindaco
F.to Bonfanti Rosario

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni

consecutivi dal _____ al _____.

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza comunale, li _____

Ill.mo Sig Giudice di Pace
Di PALMA DI MONTECHIARO
Comparsa di risposta

Allegato "A"

Per il Comune di Palma di Montechiaro in persona del suo legale rappresentante pro-tempore costituito in giudizio personalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 82 del c.p.c. con l'assistenza del Comandante del Settore Polizia Municipale o di suo delegato.

CONTRO

La sig.ra MANAZZA Maria Carmela Tiziana, nata a Gela (CL) il 12/12/1974, qui residente in via delle Pomelie n. 1.

La comparente contesta il verbale di accertamento di infrazione al CDS, bollettario n. 39 bolletta n. 770 del 27/04/2011, per violazione dell'art. 158 cc. 1 e 5 del vigente CDS, (sosta all'intersezione a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata), accertata da Operatori appartenenti a questo Comando di Polizia Municipale, in via Roma/Via Marconi, sostenendo:

4. Violazione di quanto disposto dall'art.383 del regolamento di esecuzione del vigente CDS per mancanza dei dati anagrafici del conducente e/o proprietario, mancata specificazione della località dove è stata accertata l'infrazione;
5. Incompetenza degli ausiliari del traffico a contestare la violazione prevista dall'articolo 158 CDS e a provvedere alla rimozione del veicolo;
6. Incompetenza dei Carabinieri a sottoscrivere il verbale.

Preliminarmente, l'amministrazione convenuta contesta quanto affermato dalla parte opponente, per le ragioni di seguito illustrate:

- L'infrazione rilevata non è stata contestata né al trasgressore né al proprietario stante l'assenza degli stessi sul posto e nel momento della rilevazione dell'infrazione e l'art. 201 del vigente CDS prevede la notifica del verbale in tempi successivi alla rilevazione dell'infrazione, come è avvenuta nel caso de quo, nel rispetto delle modalità in esso indicate;
- In merito al personale denominato "ausiliari del traffico" intervenuto per la rilevazione dell'infrazione, si precisa che gli stessi non rientrano tra il personale dipendente da ditte private che hanno in gestione aree di parcheggio a pagamento, ma è personale che opera secondo quanto previsto dalla legge 127/1997, con attribuzione, da parte del sindaco, delle funzioni di accertamento di violazioni relative alla sosta e alla fermata dei veicoli in tutte le strade del territorio comunale, come precisato da:
 - Corte di Cassazione Sezione II civile, che con sentenza n. 22676 del 27 ottobre 2009 ha sancito il potere degli ausiliari incaricati dal sindaco "di esercitare le funzioni di prevenzioni ed accertamenti delle infrazioni in materia di sosta nell'ambito del territorio del Comune";
 - dalla circolare del Ministero dell'Interno nr. 300/A/26467/110/26 del 25/02/1997, la quale specifica che la valenza attribuita all'attività svolta dal personale incaricato dal sindaco, determina l'applicazione della sanzione amministrativa e quindi la redazione del verbale di infrazione del CDS e gli accertatori, inoltre, possono disporre anche l'applicazione di misure accessorie legate alle violazioni contestate e in particolare alla rimozione o al blocco del veicolo ai sensi dell'art. 215 CDS;

inoltre, agli ausiliari del traffico incaricati dal sindaco è attribuita la qualifica di Pubblico Ufficiale (sentenza n. 22862 del 08 ottobre 1999 del Tribunale di Roma).

- In merito alla violazione di quanto disposto dall'art.383 del regolamento di esecuzione del vigente CDS per assenza dei dati anagrafici del conducente e/o proprietario, mancata specificazione della località dove è stata accertata l'infrazione, si precisa che gli elementi essenziali di un verbale sono: data (anno, mese, giorno), ora e località nei quali la violazione è avvenuta; tipo del veicolo e numero di targa di riconoscimento; citazione della norma violata e sommaria descrizione del fatto; eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore se presente chiede l'inserzione; somma da pagare, termini e modalità di pagamento, ufficio o comando presso cui lo stesso può essere fatto e numero di conto corrente bancario o postale che può eventualmente essere usato; le eventuali sanzioni accessorie previste per l'infrazione; le autorità competenti per il ricorso (prefetto o giudice di pace); nominativo e firma degli agenti accertatori: tutti questi elementi sono presenti nel verbale in questione, compresa l'indicazione della località (via Roma /via Marconi), mentre i dati anagrafici del conducente e/o proprietario non sono stati inseriti nel verbale perché, come già precisato, entrambi erano assenti al momento della rilevazione dell'infrazione;
- In merito all'incompetenza dei Carabinieri di sottoscrivere il verbale, si precisa che la rilevazione delle infrazioni al CDS rientra nell'**espletamento dei servizi di Polizia Stradale** che spetta anche ai Carabinieri così come previsto dall'art. 12 del vigente CDS; inoltre il verbale in questione, redatto dagli ausiliari del traffico è completo in ogni sua parte e la sottoscrizione dei carabinieri è stata apposta poiché gli stessi erano intervenuti sui luoghi a causa del blocco della circolazione veicolare nel centro storico, in un momento di alta intensità di traffico ed in ossequio a un rapporto di collaborazione tra questa P.M. e le altre forze di Polizia presenti sul territorio; infatti, talvolta, viene svolta congiuntamente attività di controllo del territorio con conseguente redazione di eventuali notizie di reato, controllo della circolazione veicolare, con posti di blocco e/o di controllo, ecc. Inoltre, l'art.7 del decreto legge n.92 del 23 maggio 2001 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" esplicitamente prevede "rapporti di reciproca collaborazione tra il personale della P.M. e provinciale e gli organi della Polizia di Stato" così come l'art. 17 della legge n. 128 del 26 marzo 2001;

Pertanto, il ricorso proposto si appalesa infondato in fatto e in diritto.
Voglia il Sig. Giudice di Pace

ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta respingere l'opposizione, confermando il verbale opposto in ogni sua parte, ai sensi dell'articolo 204-**bis** del d.lgs. n. 285/92 e dell'articolo 23, terzultimo comma, della l. n. 689/81, con vittoria di spese e competenze e con riserva di ogni altro mezzo istruttorio.

Palma di Montechiaro, 27/06/2011

Il Comandante della P.M.
F.to Dr. Salvatore Domanti